

SCADENZARIO DI FEBBRAIO 2018

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
16 Venerdì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento addizionale comunale Irpef-Saldo
16 Venerdì	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento addizionale regionale Irpef
16 Venerdì	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento Imposta sugli intrattenimenti
16 Venerdì	IMPOSTA SOSTITUTIVA - Fondo pensione
16 Venerdì	IMPOSTA SOSTITUTIVA - Rivalutazione Tfr
16 Venerdì	IMPOSTA SOSTITUTIVA - Versamento Imposta sostitutiva Incrementi di produttività, innovazione e efficienza
16 Venerdì	IMPOSTA SOSTITUTIVA - Versamento Imposta sostitutiva Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni
16 Venerdì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva mensile
16 Venerdì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
16 Venerdì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale Imprese telecomunicazioni
16 Venerdì	IVA - Liquidazione e versamento dell'Iva - Soggetti trimestrali speciali art. 74, dpr 633/72
16 Venerdì	MODELLO UNICO SC - Versamento imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute sui redditi di capitale
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessione di rapporti
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su premi e vincite
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su pignoramenti presso terzi
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su polizze vita
16 Venerdì	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
16 Venerdì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
25 Domenica	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
28 Mercoledì	SPESOMETRO - Comunicazione
28 Mercoledì	COMUNICAZIONE - Stampati fiscali
28 Mercoledì	IVA - Dichiarazioni acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
28 Mercoledì	MODELLO UNICO SC - Presentazione Modello unico SC
28 Mercoledì	MODELLO UNICO SC - Versamento imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
28 Mercoledì	IVA - Comunicazione

Lo afferma la Cassazione: irrilevanti le irregolarità

Basta l'informativa

La raccomandata sana la notifica

Conta la conoscibilità dell'atto

Per il perfezionamento della notificazione è sufficiente che l'atto sia entrato nella disponibilità del destinatario. È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.

Al destinatario della notificazione deve essere garantito il suo fondamentale diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto. Nonostante l'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede

che l'amministrazione debba assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, la Cassazione ha precisato che il procedimento di notifica non ha come finalità di garantire al destinatario «l'effettiva conoscenza», ma di assicurarli un alto grado di conoscibilità dell'atto, osservando le procedure imposte dalle norme di legge.

Del resto, se il destinatario non ne viene a conoscenza per sua negligenza o per un suo espresso rifiuto di ricevere l'atto, quest'ultimo s'intende comunque formalmente notificato.

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

L'invio della raccomandata informativa al contribuente da parte dell'ente impositore rende irrilevanti le irregolarità della notifica. Se nel procedimento notificatorio viene riscontrata un'irregolarità, per mancata affissione dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale o per altro vizio, l'invio della raccomandata informativa sana i vizi commessi nella fase precedente. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 29191 del 6 dicembre 2017.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle entrate era stato depositato presso la casa comunale, essendo stato impossibile consegnare l'atto per momentanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere il piego. L'ente impositore aveva poi inviato una raccomandata informativa, regolarmente ricevuta e sottoscritta. Pertanto, secondo la Cassazione, nonostante la mancata o non corretta osservanza dei presupposti «della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.», risulta accertato nella sentenza «che l'avviso di deposito spedito a mezzo raccomandata sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario». Per i giudici di legittimità, dunque, «non può dubitarsi che ciò comporti il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi per il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale». Ne consegue che la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione del deposito, non può essere dichiarata.

In effetti l'articolo 140 del codice di rito, richiamato nella pronuncia, dispone che qualora non sia possibile eseguire

la consegna per momentanea assenza del destinatario, o di altre persone abilitate al ritiro dell'atto, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affigge poi avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; e, infine, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Per la Suprema corte, la ricezione della raccomandata informativa sana le irregolarità commesse nella fase precedente, perché la conoscenza dell'atto da parte del contribuente porta al raggiungimento dello scopo della notifica.

L'irreperibilità relativa del destinatario. L'articolo 139 del codice di procedura civile, laddove indica i soggetti abilitati a ricevere l'atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa), che la giurisprudenza qualifica come irreperibilità relativa, va interpretato nel senso che la scelta non è demandata all'intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale). Deve, invece, essere rispettato l'ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell'assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l'atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale. Non può, infatti, ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex art. 139 cit., di un avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. In questa circostanza i giudici di piazza Cavour hanno assunto una posizione rigida, sostenendo che l'avviso non

ha consentito di porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione. Tra l'altro, l'Agenzia delle entrate non ha dedotto alcuna circostanza sanante in merito alla riscontrata nullità della notificazione. Quindi, ha ritenuto illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l'ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che dell'assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Sebbene non sia imposto l'utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.

Le regole sulle notifiche. La disciplina sulla notifica degli atti tributari è contenuta negli articoli 60 e seguenti del dpr 600/1973. L'articolo 60 stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l'elezione deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all'estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. Queste disposizioni si applicano anche per la notifica degli atti di accertamento e riscossione emanati dagli enti locali. L'articolo 60, inoltre, prevede che per le notifiche debbano essere osservati gli articoli 137 e seguenti del codice di rito.



Lo scadenario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaooggi.it/scadenario